



Proposta di regolamento riguardante la semplificazione della Politica agricola comune (Omnibus III)

Dossier n° 105 -
24 giugno 2025

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)236</i>
Data di adozione	<i>14 maggio 2025</i>
Base giuridica	<i>Articolo 43 del TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Sviluppo rurale; sostegno agricolo; FEAGA; FEASR; formalità amministrativa; cessazione dei pagamenti; meccanismo di finanziamento dell'UE; agricoltura sostenibile; regime di pagamento unico</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>10 giugno 2025 – XIII Commissione</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>05 settembre 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e oggetto

Il 14 maggio 2025 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento volta a **semplificare** il quadro giuridico dell'UE per la **Politica Agricola Comune** (PAC). A tal fine, la proposta introduce modifiche al regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici nazionali e al regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. La Commissione europea ha intrapreso un **percorso di semplificazione della normativa europea** in diversi settori e ha proposto più iniziative legislative raggruppandole nei pacchetti c.d. *omnibus*. La proposta sulla semplificazione della PAC costituisce l'Omnibus III.

Gli altri pacchetti presentati dalla Commissione alla data di pubblicazione del presente dossier sono i seguenti:

- Omnibus I: è volto ad operare una **semplificazione** nei settori dell'**informativa** sulla **finanza sostenibile**, del **dovere di diligenza** ai fini della sostenibilità, della **tassonomia dell'UE** e del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (**CBAM**) (si veda il v. dossier del Servizio RUE). Nell'ambito del pacchetto, il Consiglio ha definitivamente approvato, il 14 aprile, la direttiva c.d. *Stop the clock* mentre, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, Consiglio e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta relativa al CBAM. Il Consiglio ha inoltre adottato il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta

riguardante gli obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità;

- **Omnibus II:** mira a operare una semplificazione della legislazione nel settore dei **programmi di investimento dell'UE**, con particolare riguardo a **InvestEU** (si veda [dossier](#) del Servizio RUE). Su tale proposta lo scorso 16 aprile il Consiglio ha adottato il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali;
- **Omnibus IV:** è finalizzato a semplificare le regole e **ridurre la burocrazia per le imprese**, con particolare attenzione alle **PMI** e alle **imprese a media capitalizzazione** (SMC). Nell'ambito del pacchetto, il Consiglio ha adottato il 19 giugno 2025, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il proprio mandato in vista dell'avvio dei negoziati interistituzionali sulla proposta volta a rinviare l'applicazione del [regolamento](#) sulle batterie e sui rifiuti di batterie;
- **Omnibus V:** contiene misure volte ad **accelerare gli investimenti e la produzione nel settore della difesa**.

L'obiettivo generale della proposta è di **ridurre gli oneri amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni nazionali**, mantenendo il ruolo della PAC di sostegno alla transizione. In estrema sintesi (rinviando per maggiori dettagli alla sezione del presente dossier dedicata ai contenuti della proposta), la Commissione **prospetta** in particolare le seguenti **misure**:

- semplificare le disposizioni dei regolamenti citati per **adattarle a diversi contesti e a varie pratiche agricole**. Ad esempio, la Commissione propone di rendere più flessibile il quadro di condizionalità, anche adattandolo alle tecniche dell'agricoltura biologica;
- migliorare il **sostegno alle aziende agricole di piccole e medie dimensioni**, incoraggiando gli Stati membri e gli agricoltori a fare maggiormente ricorso ai pagamenti semplificati e aumentando l'importo del pagamento forfettario annuale per i piccoli agricoltori;
- **promuovere la competitività**, rendendo più efficaci le norme sugli strumenti finanziari e sulle opzioni standard in materia di costi per gli investimenti e aumentando l'importo degli aiuti per il settore ortofrutticolo;
- introdurre una **maggiore flessibilità degli Stati membri nella gestione dei piani strategici della PAC**. Ad esempio, si propone l'eliminazione del meccanismo di verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e la semplificazione della valutazione sul sistema integrato di gestione e controllo. Si propone altresì che solo le modifiche strategiche dei piani siano sottoposte all'approvazione della Commissione.

Per raggiungere tali obiettivi la norma modifica alcune disposizioni collegate al sistema di condizionalità della PAC, nello specifico quelle riguardanti le **buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)**. A norma dell'articolo 13 del [regolamento](#) sui piani strategici, gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute **in buone condizioni agronomiche e ambientali**. A tal fine gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o regionale, **misure minime** per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) indicata nell'[allegato III](#) dello stesso regolamento.

Contesto e Motivazione dell'intervento

Contesto

Gli [orientamenti politici](#) della Commissione europea riconoscono le crescenti tensioni a cui è sottoposto il settore agroalimentare, anche considerato che il primo anno di attuazione dei piani strategici ha coinciso con l'inizio della guerra in Ucraina.

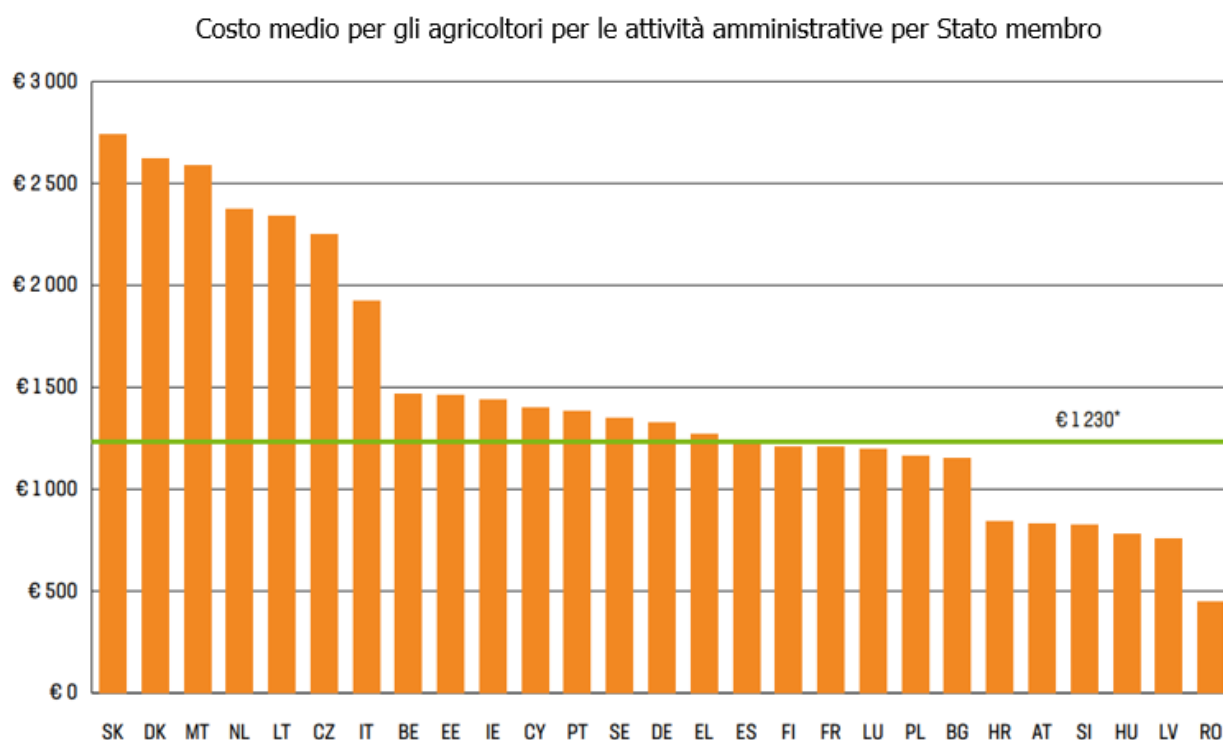
I piani, elaborati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione, sono strumenti introdotti dalla PAC 2023-2027 che hanno l'obiettivo di rendere la PAC **più flessibile, mirata e adattabile alle esigenze di**

ciascuno Stato membro. Prevedono il sostegno diretto al reddito agli agricoltori, ai regimi ambientali e agli investimenti in determinati settori agricoli, allo sviluppo rurale e alla conoscenza e all'innovazione e devono contribuire al conseguimento di **dieci obiettivi economici, ambientali e sociali** specifici della PAC, misurati mediante una serie di indicatori comuni.

Le sfide che il settore deve affrontare riguardano l'**impatto dei cambiamenti climatici**, la **concorrenza globale sleale**, l'**aumento dei costi dell'energia**, l'**invecchiamento demografico**, l'**accesso limitato ai capitali** e la **complessità degli oneri amministrativi** e delle **normative ambientali**. Questi fattori hanno portato ad una serie di proteste da parte degli agricoltori, che anche di recente hanno sottolineato la **necessità di un finanziamento maggiore alla PAC** alla luce dell'inflazione.

Copa-Cogeca, una delle organizzazioni di agricoltori più rappresentative a livello europeo, ha pubblicato un [comunicato stampa](#) sulle proteste di maggio 2025 relative al finanziamento della PAC., esprimendo **preoccupazione sulla possibilità di costituire**, per il prossimo QFP, **un "fondo unico"** che, a giudizio dell'organizzazione, potrebbe ridurre l'efficacia degli strumenti della PAC.

La situazione appena descritta ha reso consapevole la Commissione della complessità del quadro giuridico in cui gli agricoltori si trovano ad operare. A maggio 2025 la Commissione ha quindi pubblicato uno [studio](#) **sulla semplificazione e sugli oneri amministrativi per gli agricoltori**, che contiene i risultati qualitativi e quantitativi di un'indagine sulle principali cause di complessità per gli operatori del settore. Dallo studio emerge come tali fattori di complessità contribuiscano a rendere il settore agroalimentare meno competitivo perché generano un costo in capo agli operatori: si stima che il **costo medio annuo per** ciascun agricoltore dovuto agli **oneri amministrativi** derivanti dalla PAC è **pari a 1.230 euro**, di cui **630 euro** dovuti a **costi interni** e **600 euro** a **servizi di consulenza**. Come si nota dal grafico sottostante, i costi variano in base allo Stato membro e **l'Italia è tra i paesi con il costo più alto**, poco sotto i 2.000 euro.



Le motivazioni della proposta

La **semplificazione** è uno degli **obiettivi trasversali** del nuovo ciclo politico-istituzionale: sia il rapporto Draghi che la Bussola per la competitività rimarkano la necessità di ridurre gli oneri normativi, semplificare le norme europee e migliorarne le modalità di elaborazione e attuazione. La comunicazione "Un'Europa più semplice e più rapida" fissa altresì l'obiettivo di alleggerire gli **oneri amministrativi** derivanti dalle norme dell'UE di almeno il **25% per tutte le imprese** e del **35% per le PMI entro la fine del 2029**.

La Commissione considera la **semplificazione** uno strumento capace di **rafforzare la competitività del settore agroalimentare**. Nella Visione per l'agricoltura e l'alimentazione, si afferma che dovrebbero essere ridotti gli oneri burocratici per gli agricoltori e implementati **approcci su misura** piuttosto che soluzioni universali. Inoltre, si esprime la necessità di sfruttare la digitalizzazione per rendere più semplice l'attuazione della PAC, ad esempio introducendo un sistema di comunicazione automatizzata.

La Commissione aveva già effettuato alcune modifiche della PAC orientate alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi: nel 2024 è stato adottato il regolamento che ha introdotto **maggiore flessibilità** sugli **obblighi** che gli agricoltori devono rispettare in merito **norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)** indicate nell'allegato III. Inoltre, il regolamento ha alleggerito l'onere amministrativo per le amministrazioni nazionali e per gli agricoltori collegato ai controlli e alla riscossione delle sanzioni. Nello specifico, è stato modificato il regolamento sul finanziamento e il monitoraggio della PAC per introdurre l'**esenzione** dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni dei **piccoli agricoltori**, che sostenevano un costo più elevato rispetto a quelli più grandi.

La proposta è stata esaminata presso la Camera dei Deputati dalla **Commissione Agricoltura** che ha espresso una valutazione favorevole con osservazioni (Doc. XVIII, n. 17).

La semplificazione della PAC non si esaurisce con la proposta oggetto del presente dossier. La Commissione ha, infatti, pubblicato una tabella di marcia in cui elenca e descrive brevemente **ulteriori interventi di semplificazione a favore del comparto agroalimentare**. Gli interventi futuri avranno ad oggetto normative che impattano in maniera trasversale sul quadro giuridico della PAC.

Gli impatti dell'opzione prescelta

Rilevando l'urgenza di presentare la proposta, la Commissione europea **non ha effettuato una valutazione d'impatto**.

Si ricorda che con la stessa motivazione, la Commissione ha giustificato l'assenza della valutazione d'impatto per diverse proposte legislative presentate in avvio del nuovo ciclo istituzionale. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che l'urgenza non possa giustificare la mancata predisposizione della valutazione e che ciò pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.

La Commissione ha redatto un documento di lavoro che valuta la riduzione dei costi amministrativi. Il documento, basandosi sui risultati dello studio sulla semplificazione e sugli oneri amministrativi per gli agricoltori, descrive, anche **in termini quantitativi**, gli **effetti di ciascuna disposizione proposta** su agricoltori e amministrazioni. Tali aspetti saranno approfonditi nella sezione del presente dossier riguardante i contenuti della proposta, in corrispondenza di ciascuna disposizione. Più in generale, lo studio ha stimato che la proposta genererà una **risparmio di 1,58 miliardi di euro per gli agricoltori** e di **210 milioni di euro per le amministrazioni**. La tabella sottostante indica i risparmi previsti per agricoltori e

amministrazioni nazionali per le misure proposte delle quali è stato possibile valutare gli effetti quantitativi (fonte: [documento](#) di lavoro della Commissione europea).

Misure proposte	Agricoltori (risparmio annuale)		Amministrazioni (risparmio annuale)
Conformità dell'agricoltura biologica al sistema di condizionalità	Per le domande di aiuto	€ 23 milioni	€ 255.000
	Per i controlli in loco	€ 281.000	
Pagamenti semplificati per i piccoli agricoltori	€ 1.46 miliardi		€ 209 milioni
Sostegno forfettario e opzioni di costo semplificate	€ 15 milioni		
Digitalizzazione	€ 77 milioni		
Soppressione della Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione			€ 325.000
Totale	€ 1.58 miliardi		€ 210 milioni

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver redatto la proposta sulla base dell'**esperienza maturata** nell'attuazione dei piani strategici della PAC per gli anni **2023** e **2024**, derivante dai *feedback* della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, del Consiglio, degli Stati membri e del mondo agricolo. Di seguito sono riportati i contributi di cui la Commissione ha tenuto conto per elaborare la proposta:

- **contributi** trasmessi nel 2024 relativamente alla **proposta di regolamento** che ha **modificato la PAC**;
- suggerimenti proposti dagli Stati membri nel corso del **dibattito** del 27 gennaio 2025 in **sede di Consiglio "Agricoltura e Pesca"**;
- riscontri seguiti alle **discussioni sull'attuazione dei piani strategici della PAC nei gruppi di esperti** della Commissione e nella **rete** della PAC;
- esiti della **riunione** del 24 marzo 2025 di un gruppo di dialogo civile sui piani strategici della PAC;
- esiti della **riunione del 2 aprile 2025 del gruppo tematico sulla semplificazione** della rete UE per la PAC;
- esiti di un **questionario sopposto nel 2024 agli agricoltori** sull'esperienza e le impressioni circa la presentazione della domanda di sostegno della PAC e sui rispettivi obblighi;
- **studio** sulla **semplificazione e sugli oneri amministrativi** per gli agricoltori.

Incidenza sul bilancio

La Commissione sottolinea che l'incidenza sul bilancio è dovuta all'aumento dell'aiuto concesso al settore ortofrutticolo. La **spesa supplementare** annua è stimata in **5,75 milioni di euro** e riguarderà il 2026 e il 2027, dato che per poter ricevere l'eventuale aiuto maggiorato le organizzazioni di produttori dovranno modificare i propri programmi operativi. Le potenziali spese saranno coperte dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). La proposta inciderà

sul FEAGA anche perché mira ad **escludere** dal finanziamento a titolo della **riserva agricola** il **sostegno** agli agricoltori colpiti da **calamità naturali, avversità atmosferiche, o eventi catastrofici** (vedi *infra*). Tale esclusione potrebbe determinare una **minor spesa** collegata all'utilizzo della riserva agricola, il cui ammontare non è comunque modificato dalla proposta in esame.

Principali contenuti della proposta

La proposta si compone di quattro articoli: l'**articolo 1** introduce le modifiche al **regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici nazionali**; l'**articolo 2** reca modifiche al **regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC**; l'**articolo 3** riguarda le **disposizioni transitorie e finali** applicabili alle domande di modifica dei piani strategici degli Stati membri (vedi *infra*); l'**articolo 4** stabilisce che il regolamento **entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione** nella gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Di seguito sono descritte le principali modifiche proposte.

Modifiche al regolamento sui piani strategici nazionali (articolo 1)

Definizione di prato permanente e BCAA 1

In caso di approvazione della proposta, gli Stati membri potranno scegliere di **estendere da cinque a sette anni il periodo che determina la classificazione di una superficie come prato permanente** (modifica dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c)).

Per rispettare la **BCAA 1**, gli Stati membri devono assicurare che una **percentuale minima della superficie agricola totale dello Stato membro sia mantenuta come prato permanente**. Attualmente il regolamento stabilisce che una superficie agricola, quando è utilizzata come prato permanente e non è compresa nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, deve essere considerata prato permanente.

Lo scopo della modifica è quello di aiutare gli agricoltori a gestire le rotazioni agronomiche nei casi in cui l'erba o altre piante erbacee da foraggio non sono comprese nella rotazione delle colture per periodi superiori a cinque anni. In questi casi gli agricoltori **arano il terreno anche se non necessario**, al solo scopo di **mantenere le superfici seminative**. Come esplicitato nel considerando 5 della proposta il prolungamento da cinque a sette anni consente l'uso di rotazioni delle colture più lunghe, che possono favorire la biodiversità e, al contempo, consentire agli agricoltori una maggiore flessibilità nella gestione agronomica.

La proposta modifica la BCAA 1, portando il **valore massimo di diminuzione della percentuale di prati permanenti rispetto all'anno di riferimento 2018 dal 5% al 10%**.

Il **regolamento vigente** prevede che gli Stati membri debbano **mantenere lo stesso rapporto percentuale tra prati permanenti e superficie agricola del 2018 o comunque non ridurla di più del 5% rispetto al 2018**.

A giudizio della Commissione, la modifica della BCAA 1 è necessaria per **tenere conto dei cambiamenti strutturali delle aziende agricole**, specialmente nel **settore zootecnico**, che includono cambiamenti nell'uso del suolo, in particolare per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità di mangimi e foraggi.

Agricoltura biologica

Il sistema di condizionalità dovrebbe essere modificato per adeguarlo all'agricoltura biologica. Gli **agricoltori certificati** a norma del **regolamento sulla produzione biologica** dovrebbero

essere considerati **automaticamente conformi ad alcune BCAA** di cui all'[allegato III](#) del [regolamento](#) (modifica dell'articolo 13, paragrafo 1).

Gli agricoltori che utilizzano schemi di produzione biologici dovrebbero essere considerati **conformi alle seguenti BCAA**:

- 1: **mantenimento dei prati permanenti** per preservare lo *stock* di carbonio;
- 3: **divieto di bruciare le stoppie** per mantenere i livelli di sostanza organica nel suolo;
- 4: introduzione di **fasce tampone lungo i corsi d'acqua** per proteggerli dall'inquinamento e dal ruscellamento;
- 5: gestione della lavorazione del terreno per **ridurre i rischi di degrado ed erosione** del suolo;
- 6: copertura minima del suolo per **evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili**;
- 7: **rotazione delle colture** sui seminativi per preservare il potenziale del suolo;

Si ricorda che attualmente gli agricoltori biologici sono già considerati automaticamente conformi alla BCAA 7 riguardante la rotazione della coltura. In caso di approvazione della proposta tale conformità di estenderebbe alle altre BCAA elencate.

La Commissione motiva questa scelta con il fatto che **l'agricoltura biologica** è già **di per sé idonea a perseguire gli scopi del sistema di condizionalità** relativamente a determinate BCAA. Il considerando 11 della proposta, infatti, chiarisce che il regolamento sull'agricoltura biologica sottolinea l'importanza di **massimizzare i pascoli impedendo** così la **conversione dei prati permanenti (BCAA1)**. Inoltre, le **pratiche di lavorazione del terreno** e di **coltivazione applicate** nella **produzione biologica vegetale**, in particolare quelle riguardanti la gestione e fertilizzazione del suolo, contribuiscono a **mantenere i livelli di sostanza organica** nel suolo (**BCAA3**), a **limitare l'erosione (BCAA5)** e a **proteggere i suoli nei periodi sensibili (BCAA6)**. Infine, diverse norme del regolamento sull'agricoltura biologica, come quelle riguardanti la conversione, la fertilizzazione e la lotta agli organismi nocivi, rendono meno probabile che un agricoltore biologico comprometta la qualità dell'acqua (**BCAA4**). Secondo le stime della Commissione, di tale modifica beneficerebbero circa 332.000 agricoltori biologici per un **risparmio annuale** di circa **23,3 milioni** di euro all'anno.

Definizione di corso d'acqua ai sensi della BCAA 4

Ai fini della BCAA 4, gli Stati membri dovrebbero poter **utilizzare la definizione di corso d'acqua** stabilita nella legislazione **nazionale**, a condizione che sia **coerente con l'obiettivo principale della BCAA 4**, in particolare al fine di evitare la possibile esclusione dalla definizione dei corsi d'acqua più piccoli che potrebbero comunque contribuire all'inquinamento a valle.

La BCAA 4 riguarda l'**introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua** allo scopo di proteggere i corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento.

La Commissione sottolinea che in alcuni casi si creano delle sovrapposizioni tra diritto nazionale e diritto europeo, che impongono agli agricoltori di informarsi su più norme e di rispettare obblighi che si accavallano. Consentire agli Stati membri di utilizzare la definizione nazionale di corso d'acqua per la BCAA 4 potrebbe **semplificare l'attuazione** di tale norma **da parte degli agricoltori**.

Coordinamento tra le disposizioni nazionali e le BCAA

La proposta è volta a chiarire che gli Stati membri possono **stabilire** le norme **BCAA** nei propri piani strategici **in modo coerente con i requisiti nazionali obbligatori**, a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme BCAA (modifica dell'articolo 13 del [regolamento](#)).

Nei piani strategici gli Stati membri devono **indicare la strategia di intervento per il raggiungimento** degli obiettivi delle norme **BCAA**.

Come sottolineato con riferimento alla BCAA 4 (vedi *supra*), la Commissione afferma che si possono creare sovrapposizioni tra diritto nazionale e normativa europea per quanto riguarda il rispetto delle norme BCAA. La modifica consentirebbe di **identificare il rispetto della BCAA all'interno dei piani strategici includendo** negli stessi **le disposizioni nazionali**. Ad esempio, se una legge di uno Stato membro impone la protezione delle zone umide e delle torbiere, gli obblighi derivanti da tale norma possono essere inclusi nei piani strategici come interventi volti al rispetto della BCAA 2: per gli agricoltori dovrebbe essere sufficiente rispettare gli obblighi nazionali per essere anche conformi alla BCAA.

Pagamenti complementari in caso di crisi

La proposta prevede l'introduzione dei **pagamenti complementari in caso di crisi**, che gli Stati membri dovrebbero erogare allo scopo di **sostenere gli agricoltori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici** (modifica dell'articolo 16 del [regolamento](#)).

I soggetti colpiti dai sempre più frequenti eventi climatici estremi dovrebbero essere aiutati tramite questa nuova forma di pagamenti e **non più**, come avviene ora, **tramite la riserva agricola** (vedi *infra*).

La proposta è volta a introdurre due pagamenti complementari che gli Stati membri dovrebbero poter erogare al verificarsi di crisi climatiche:

- il primo dovrebbe essere **una forma di pagamento diretto** (nuovo articolo 41-*bis*);
- il secondo dovrebbe essere **un tipo di intervento per lo sviluppo rurale** (nuovo articolo 78-*bis*)

Ai **pagamenti complementari non** dovrebbe **applicarsi il sistema di condizionalità** e di **condizionalità sociale**, dato che hanno lo scopo di alleviare la difficile situazione di agricoltori colpiti da perdite dovute a crisi climatiche (modifiche articoli 12 e 14 del [regolamento](#)).

Gli importi da destinare a questi interventi dovrebbero essere **limitati a una percentuale massima del totale delle dotazioni annuali** per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale e i pagamenti non dovrebbero provocare distorsione degli scambi: annualmente, non dovrebbero superare il 3% del totale dei pagamenti diretti e dei finanziamenti del FEASR oppure il 4% nel caso in cui gli Stati membri non prevedano pagamenti complementari sotto forma di interventi per lo sviluppo rurale.

La proposta impone agli Stati membri di coordinare l'utilizzo delle due forme di pagamento complementare, allo scopo di **evitare la sovracompensazione**. Inoltre, prevede la **possibilità per gli Stati membri di cofinanziare i pagamenti diretti in caso di crisi** con finanziamenti nazionali integrativi.

Sostegno ai piccoli agricoltori

La proposta introduce modifiche al **regime di pagamento semplificato per i piccoli agricoltori** (modifica dell'articolo 28 del [regolamento](#)). Innanzitutto dovrebbe **aumentare** l'importo massimo che può essere ricevuto nell'ambito di tale regime, passando da 1.250 euro **a 2.500 euro**.

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che il pagamento ai piccoli agricoltori **non sostituisca**, come avviene ora, i **pagamenti diretti a favore** dei regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (c.d. **regimi ecologici**).

Infine, i piccoli agricoltori che ricevono il pagamento a norma del regime semplificato o comunque gli agricoltori il cui terreno non supera i 10 ettari, dovrebbero essere **esentati dall'applicazione del sistema di condizionalità**. Sono **esentati** dai controlli sulla condizionalità e dall'applicazione delle sanzioni sulla condizionalità **anche i piccoli beneficiari diversi dagli agricoltori**, come i gestori di terreni (modifica dell'articolo 83 del [regolamento](#) sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC).

Il regime di pagamento semplificato consente agli Stati membri di attivare, nel proprio piano strategico, un pagamento che può essere erogato come **somma forfettaria unica** o come **importo proporzionale per ettaro**. Questo pagamento **sostituisce** tutti gli altri **pagamenti diretti** previsti dal regolamento, ai quali, quindi, i piccoli agricoltori che hanno ricevuto l'aiuto semplificato non potranno più accedere. In caso di approvazione della proposta, quest'ultima disposizione **non** si applicherà ai **regimi ecologici**.

La Commissione introduce questa modifica allo scopo di **promuovere l'utilizzo del regime semplificato** per i piccoli agricoltori che, alla data di presentazione della proposta, è utilizzato solo in sei Stati membri. A giudizio della Commissione, il pagamento forfettario riduce gli oneri amministrativi e, quindi, i costi, per i piccoli agricoltori, che spesso hanno scarse risorse amministrative per poter accedere ai pagamenti diretti. La Commissione ha stimato che, in caso di approvazione della proposta, il regime semplificato verrà utilizzato da 2,3 milioni di agricoltori in più rispetto a quelli che attualmente vi accedono, generando così un **risparmio di 1,46 miliardi per gli agricoltori** e di **209 milioni di euro per le amministrazioni statali**. La proposta incide anche sulle norme riguardanti lo sviluppo rurale volte a sostenere i piccoli agricoltori (articolo 75 del **regolamento**). Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre un **sostegno forfettario di 50.000 euro** per gli interventi di **sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole**.

Regimi ecologici e impegni agro-climatico-ambientali

La Commissione europea propone di modificare la disposizione sui regimi ecologici introducendo diverse modifiche (modifiche degli articoli 31 e 70 del **regolamento**). In primo luogo, gli Stati membri dovrebbero poter concedere un **maggior sostegno per** gli impegni volti al **rispetto di obblighi nazionali** che superino i requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali o di altri requisiti riguardanti i regimi ecologici imposti dal diritto dell'UE.

Attualmente gli Stati membri possono concedere un sostegno per il rispetto di obblighi nazionali migliorativi del diritto UE, ma solo per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi diventano obbligatori per l'impresa. La proposta è volta a **revocare il limite dei 24 mesi**.

La proposta introduce la possibilità per gli Stati membri di **escludere la BCAA 2 dal requisito previsto per i pagamenti connessi ai regimi ecologici**; in linea generale i pagamenti per i regimi ecologici sono consentiti quando gli impegni assunti vanno al di là del rispetto delle BCAA. Escludere la BCAA 2 da questo requisito significa consentire agli Stati membri di prevedere, **nei loro piani strategici**, un **sostegno per i regimi ecologici** senza che tale regime debba andare oltre quanto già previsto per il rispetto dalla BCAA 2.

I regimi ecologici sono **regimi volontari per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali**, per i quali i piani strategici possono prevedere delle forme di pagamento diretto. La **BCAA 2** riguarda la protezione di **zone umide** e delle **torbiere** ed è volta a proteggere i suoli ricchi di carbonio.

A giudizio della Commissione, questa disposizione è necessaria in quanto la BCAA 2 non è modificata dal presente regolamento, ma gli agricoltori incontrano spesso difficoltà per il rispetto della stessa. Anche alla luce del fatto che, trattandosi di zone umide e torbiere, il peso del rispetto di tale norma grava solo su alcuni agricoltori e non su altri, la **Commissione ritiene opportuno poter compensare gli operatori** che devono affrontare i **costi per il rispetto della BCAA 2**.

La proposta è volta ad introdurre alcune modifiche ai regimi ecologici anche allo scopo di sostenere quelli riguardanti l'allevamento biologico e l'apicoltura. Nell'ambito dei regimi ecologici, gli Stati membri potranno prevedere dei **pagamenti annuali per unità di bestiame adulto** per gli **allevatori** che hanno assunto impegni relativi alla conversione o al mantenimento della produzione biologica ai sensi del **regolamento** sulla **produzione biologica**. Inoltre,

potranno inserire nei piani strategici pagamenti per gli **apicoltori** che hanno **assunto impegni volti a migliorare le pratiche agricole** relative all'apicoltura sotto forma di **pagamento annuale per gli alveari** (modifica dell'articolo 31 [regolamento](#)).

Sostegno al settore ortofrutticolo

La proposta introduce la possibilità di un **sostegno rafforzato per le organizzazioni di produttori (OP) e per la associazioni di organizzazioni di produttori (AOP)** del settore ortofrutticolo che perseguono nei loro programmi operativi (PO) gli obiettivi previsti dal [regolamento](#) (modifica dell'art. 52).

Il [regolamento](#) prevede, all'articolo 52, i **limiti dell'aiuto finanziario dell'Unione per il settore ortofrutticolo**. Nello specifico, è previsto che l'aiuto sia limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta e che non superi:

- il 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- il 4,5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- il 5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

La modifica consentirebbe di **aumentare di 0,5% le percentuali** appena elencate per gli interventi che realizzano gli obiettivi previsti dall'articolo 46 del [regolamento](#).

La Commissione propone tale modifica perché ritiene che le OP e le AOP svolgano un ruolo importante nel rafforzare la posizioni degli agricoltori nella catena di approvvigionamento.

Strumenti di gestione del rischio

Si propongono modifiche delle disposizioni sugli strumenti di gestione del rischio, sia per quanto riguarda i pagamenti diretti che per quanto riguarda lo sviluppo rurale.

Per i **pagamenti diretti** la Commissione propone di rendere **più flessibile la disposizione** in modo da adattarla agli strumenti di gestione del rischio presenti negli Stati membri (modifica articolo 19 del [regolamento](#))

Tale disposizione prevede che gli Stati membri possano **assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti** da corrispondere a un agricoltore **per il contributo dell'agricoltore a uno strumento di gestione del rischio**. Il secondo paragrafo prevede attualmente che gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applichino a tutti gli **agricoltori che ricevono pagamenti diretti** in un determinato anno.

A giudizio della Commissione, questa disposizione non viene molto utilizzata dagli Stati membri per l'assenza di strumenti di gestione del rischio a cui tutti gli agricoltori possono accedere. In seguito alla modifica, la disposizione si applicherebbe **solo agli agricoltori per i quali esiste uno strumento di gestione del rischio** in un determinato anno.

Per lo sviluppo rurale la proposta prevede di **semplificare le modalità di calcolo delle perdite** per i beneficiari degli strumenti di gestione del rischio (modifica dell'articolo 76 del [regolamento](#)).

Il regolamento prevede che gli Stati membri possano concedere un sostegno, nell'ambito degli interventi per lo sviluppo rurale, agli strumenti di gestione del rischio a determinate condizioni. Tale sostegno può essere concesso unicamente **a copertura di perdite superiori a una soglia minima**.

La proposta introduce una **nuova modalità di calcolo delle perdite**, pur lasciando in vigore quella precedente, **per le colture permanenti e in altri casi giustificati** in cui i metodi di calcolo

in vigore non sono adeguati. In questi casi gli Stati membri dovrebbero poter valutare le perdite sulla base della produzione o del reddito medio annuo dell'agricoltore.

Altre modifiche agli interventi per lo sviluppo rurale

Oltre a quelle descritte precedentemente trattando di specifici ambiti di intervento, la Commissione propone ulteriori modifiche alle disposizioni sugli interventi per lo sviluppo rurale. In particolare:

- dovrebbe essere introdotta **la possibilità di utilizzare le opzioni semplificate** in materia di costi per il calcolo delle sovvenzioni (modifica dell'articolo 83 del [regolamento](#)).

Le opzioni di costo semplificate sono uno strumento per **semplificare la gestione finanziaria** dei **progetti cofinanziati**, introdotte dal [regolamento](#) che stabilisce disposizioni comuni sui fondi europei. In estrema sintesi, si tratta di **metodi alternativi di rimborso** delle spese sostenute che **non richiedono giustificativi dettagliati** per ogni spesa;

- dovrebbero essere modificate le disposizioni del [regolamento](#) riguardanti strumenti finanziari (modifica all'articolo 80) per garantire un miglior **coordinamento tra** le disposizioni del [regolamento](#) che stabilisce disposizioni comuni **sui fondi europei** da un lato e il sostegno della PAC concesso sotto forma di **strumenti finanziari** dall'altro;
- dovrebbe essere allineata la disposizione riguardante l'utilizzo del FEASR attuato tramite InvestEU (modifica dell'articolo 81 del [regolamento](#)) alla modifica recentemente [proposta](#) dalla Commissione sul regolamento riguardante il programma InvestEU.

Modifiche ai piani strategici della PAC

L'**approvazione** della **Commissione** europea per la modifica dei piani strategici dovrebbe essere richiesta **solo in caso di modifiche strategiche** dei piani. A tal fine viene **introdotto il concetto di modifica strategica**, intesa come modifica di elementi importanti dei piani che incidono sulla strategia e sulla logica di intervento degli stessi, compresi i trasferimenti tra il FEASR e il FEAGA, le dotazioni finanziarie massime e minime e le modifiche dei *target* finali e dei piani finanziari. Le **modifiche non strategiche** dovrebbero comunque essere **notificate alla Commissione**, che si può opporre alle stesse qualora le ritenga contrarie ai regolamenti della PAC, rendendole così prive di efficacia (modifica dell'articolo 119 del [regolamento](#)).

Il [regolamento](#) vigente prevede che **qualsiasi modifica** dei piani strategici debba essere **approvata dalla Commissione europea**. A questo scopo gli Stati membri devono presentare una domanda di modifica del proprio piano alla Commissione, che può approvarla o meno dopo un procedimento che include la possibilità per la Commissione medesima di presentare osservazioni e l'eventuale adeguamento alle stesse da parte degli Stati membri.

La Commissione propone di apportare tale modifica al regolamento per assicurare agli Stati membri **maggiore flessibilità nella gestione dei propri piani strategici**. L'attuale procedura, applicabile anche a modifiche dei piani che non ne cambiano l'orientamento strategico, può contribuire all'**incertezza** delle norme applicabili e al **ritardo** nell'implementazione delle modifiche, dati i tempi tecnici per gli Stati membri nel comunicare le informazioni necessarie e per la Commissione nell'analizzarle.

La proposta intende **allineare le regole** per le **modifiche** dei piani riguardanti il **FEASR e il FEAGA** (modifiche agli articoli 86 e 119 del [regolamento](#)). Gli Stati membri dovrebbero **poter fissare** la data di **decorrenza** delle modifiche riguardanti entrambi i fondi **dal momento di presentazione della domanda**, quindi anche anteriormente all'approvazione della modifica strategica da parte della Commissione. Gli Stati membri dovrebbero ottenere comunque il **parere**

del comitato di monitoraggio relativamente alla data dalla quale decorrono le modifiche ai piani strategici finanziate dal FEAGA.

Si ricorda che il **Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)** riguarda principalmente i **pagamenti diretti** agli agricoltori e **le misure di mercato**, mentre il **Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR)** finanzia le **misure strutturali** e lo **sviluppo delle aree rurali** ed è **cofinanziato** dagli Stati membri.

Attualmente le modifiche dei piani strategici riguardanti il FEAGA sono ammissibili solo ad una data successiva all'approvazione della modifica da parte della **Commissione**.

Il **Comitato di monitoraggio** è un organismo istituito a livello nazionale allo scopo di sorvegliare l'attuazione dei piani strategici. È composto da rappresentanti delle istituzioni, come il MASAF e le Regioni, dai rappresentanti degli operatori economici e della società civile, come organizzazioni agricole e cooperative, e da rappresentanti della Commissione europea.

A giudizio della Commissione, la possibilità per gli Stati membri di allineare le date a partire dalle quali hanno efficacia le modifiche ai piani strategici **migliora la sinergia** tra gli **interventi finanziati da fondi differenti**. Tuttavia, la Commissione sottolinea un **elemento di rischio**: gli Stati membri dovrebbero poter stabilire una data antecedente all'approvazione per implementare le modifiche ai piani strategici ma, nel caso di mancata approvazione da parte della Commissione europea, le spese sostenute non dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti da parte dei fondi europei.

L'articolo 3 della **proposta** introduce le **misure transitorie** per le modifiche ai piani strategici, per garantire che le **domande di modifica e le notifiche di modifica** presentate prima dell'entrata in vigore della proposta siano **approvate secondo le procedure applicabili al momento della presentazione della domanda**.

Revisione dei piani strategici della PAC sulla base della legislazione europea

Gli Stati membri **non** dovrebbero **più effettuare** una **revisione** dei propri piani strategici in base all'eventuale modifica di una serie di atti legislativi indicati dalla Commissione europea in un allegato al regolamento (soppressione articoli 120 e 159 del **regolamento**).

Ai sensi dell'articolo 159 la Commissione predispone e riesamina l'elenco di cui all'allegato XIII, contenente atti legislativi in materia di ambiente e clima. Ai sensi dell'articolo 120, in caso di modifica di uno degli atti legislativi elencati nell'allegato XIII, ciascuno Stato membro valuta se il proprio piano strategico della PAC debba essere modificato di conseguenza.

La Commissione ritiene necessaria tale modifica allo scopo di **evitare procedure amministrative costose** per gli Stati membri in una **fase già avanzata di attuazione** dei piani strategici della PAC.

Modifiche al regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (articolo 2)

Governance dei dati e interoperabilità

La proposta intende introdurre un **nuovo capo** alle disposizioni generali applicabili ai fondi agricoli riguardante la governance dei dati e l'interoperabilità (articolo 13 *bis*).

Ciascuno Stato membro dovrebbe **designare un'autorità responsabile** dell'adozione o del coordinamento delle **azioni volte a conseguire e mantenere l'interoperabilità**, nazionale e transfrontaliera, tra i sistemi di informazione utilizzati per l'attuazione, l'amministrazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC. Ai sensi della proposta, l'interoperabilità è la capacità dei sistemi di informazione di interagire tra loro condividendo dati.

L'autorità designata dovrebbe, tra l'altro, elaborare e attuare una **tabella di marcia** contenente **misure e azioni per assicurare l'interoperabilità**. La tabella di marcia dovrebbe essere

presentata alla Commissione, la quale dovrebbe poter **esprimere osservazioni**. La proposta prevede che gli Stati membri debbano **tenere in considerazione le osservazioni** della Commissione e, **se necessario, recepirle** in una tabella di marcia riveduta.

La disposizione dovrebbe realizzare una serie di vantaggi, tra i quali un onere minore per la raccolta dei dati e una maggiore efficienza, l'integrazione e la convalida automatizzate dei dati una maggiore precisione e affidabilità dei dati, un maggiore monitoraggio delle politiche e una collaborazione più efficace all'interno degli Stati membri. Inoltre, la modifica dovrebbe garantire il rispetto del principio "**una sola raccolta tanti usi**" come richiesto anche dalla [Visione](#) per l'agricoltura e l'alimentazione: un dato dovrebbe essere richiesto ad un agricoltore una sola volta, escludendo così la necessità di inserire lo stesso in diversi sistemi di informazione. In base ai dati del [documento](#) di lavoro, il 49% degli agricoltori afferma di aver inviato lo stesso dato più volte poiché richiesto da diverse disposizioni della PAC. La Commissione stima che l'eliminazione dei casi di doppio invio dello stesso dato possa portare ad un **risparmio complessivo di 77 milioni** di euro all'anno per gli agricoltori. La Commissione sottolinea anche che la disposizione comporterà un **costo per le amministrazioni nazionali**, stimato in **250.000 euro** per ciascuno Stato membro **per le misure preparatorie** (istituzione dell'autorità e presentazione della tabella di marcia), a cui si sommeranno le spese legate all'attuazione della tabella di marcia.

Riserva agricola

La riserva agricola **non** dovrebbe **più** essere **utilizzata per** sostenere gli agricoltori colpiti da **calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici**, a meno che tali eventi non causino delle turbative del mercato (modifica dell'articolo 16 del [regolamento](#)).

La **riserva agricola** è istituita nell'ambito del FEAGA ed è intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la **gestione o la stabilizzazione dei mercati** e una **risposta** in caso di **crisi della produzione o della distribuzione** agricola. **Attualmente**, tale riserva viene utilizzata **anche per** sostenere gli agricoltori colpiti da **eventi climatici estremi**.

A giudizio della Commissione questa disposizione è introdotta per **reindirizzare la riserva agricola verso** il suo **scopo originario**, ossia quello di bilanciare l'impatto negativo sugli agricoltori delle turbative del mercato, anche alla luce delle crescenti tensioni commerciali e incertezze dovute al contesto geopolitico. Il sostegno per gli eventi climatici estremi viene garantito attraverso gli appositi pagamenti complementari inclusi nella proposta legislativa (vedi *supra*).

L'articolo 4 della [proposta](#), riguardante l'entrata in vigore del regolamento, stabilisce che la disposizione riguardante la riserva agricola si applicherà a decorrere **dall'esercizio finanziario agricolo 2026** (dal 16 ottobre 2025), dato che sono già stati assegnati fondi per l'esercizio in corso.

Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione

La verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione dovrebbe essere **soppressa** (soppressione dell'articolo 54 del [regolamento](#)).

Si tratta di una verifica sulla **corrispondenza tra la spesa** degli Stati membri **e i risultati** dichiarati dagli stessi. In estrema sintesi, la verifica annuale richiede che alle spese effettuate corrisponda un output dichiarato nella **relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione**. Quest'ultima è una relazione redatta dall'organismo pagatore di ogni Stato membro entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario, che deve essere trasmessa alla Commissione europea. La relazione certifica che le spese sono state sostenute nel rispetto delle norme del [regolamento](#) sull'ammissibilità delle stesse.

La proposta sopprime tale previsione per alleggerire gli oneri amministrativi in capo agli Stati membri; secondo i dati raccolti dalla Commissione la modifica porterà ad un **risparmio annuale per gli Stati membri pari a 324.500 euro**.

Controlli e verifiche

Gli Stati membri dovrebbero effettuare **un solo controllo *in loco* all'anno per azienda** (modifica dell'articolo 60 del [regolamento](#)). La disposizione riguarda i controlli sulle domande di aiuto, sulle domande di pagamento o sul sistema di condizionalità. Dovrebbero comunque poter essere effettuati **più controlli** presso lo stesso agricoltore per **garantire la tutela degli interessi dell'Unione**.

Inoltre, per verificare la legittimità e la regolarità delle domande di aiuto e di pagamento, gli Stati membri dovrebbero poter ricorrere ai **dati forniti dai satelliti** Sentinel e Copernicus, evitando così un controllo *in loco* che raccoglierebbe dati già disponibili tramite i sistemi di monitoraggio delle superfici indicati (modifica articolo 72 del [regolamento](#)).

La proposta mira anche ad **accorpare le valutazioni** degli Stati membri **del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), del sistema di domanda geospaziale (GSA) e del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)**, allo scopo di consentire delle azioni correttive che migliorino il funzionamento di tali strumenti (articolo 71 *bis* della proposta). In seguito alla valutazione, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione per stabilire le misure correttive necessarie.

Il **sistema di identificazione delle parcelle agricole** è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoimmagini aeree o spaziali ed è utilizzato per identificare correttamente tutte le parcelle agricole nei paesi dell'UE. Il **sistema di domanda geospaziale** consente agli agricoltori di presentare le domande di aiuto utilizzando strumenti cartografici, cioè basandosi su mappe georeferenziate delle proprie parcelle agricole e indicando visivamente le zone per le quali presentano domanda di aiuto. Il **sistema di monitoraggio delle superfici** utilizza immagini satellitari (soprattutto del [programma](#) europeo Copernicus) per monitorare le superfici agricole oggetto di aiuto in tempo reale.

Il [regolamento](#) prevede che gli Stati membri effettuino annualmente **tre valutazioni separate** per gli strumenti descritti (articoli 68, 69 e 70). In seguito alle valutazioni gli Stati membri possono **individuare, separatamente per ciascun sistema, azioni correttive**. Anche la **Commissione**, dopo aver ricevuto le valutazioni dagli Stati membri, può adottare **atti di esecuzione**, sempre **in maniera distinta per ciascun sistema**, in cui indica agli Stati membri le azioni correttive da mettere in atto.

La Commissione propone di effettuare **un'unica valutazione** dei **sistemi** indicati in quanto li considera **intrinsecamente collegati**. Le azioni correttive degli Stati membri e quelle contenute negli atti di esecuzione della Commissione faranno parte di un unico intervento migliorativo dei tre sistemi.

Infine, la proposta **sopprime l'obbligo di un riesame annuale del sistema di controllo** delle condizionalità e lascia alla discrezione degli Stati membri i fattori da prendere in considerazione nell'analisi dei rischi (modifica dell'articolo 83 del [regolamento](#)).

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'**articolo 43, paragrafo 2, TFUE**, riguardante il **perseguimento degli obiettivi della PAC**, in quanto la proposta intende modificare il [regolamento](#) sui piani strategici della PAC e il [regolamento](#) sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC.

Sussidiarietà

Per **semplificare la PAC** e ridurre gli oneri amministrativi è **necessario modificare i regolamenti che la compongono**. Tale modifica **può avvenire solo a livello UE** e quindi la Commissione considera rispettato il **principio di sussidiarietà**. Ritiene inoltre che la modifica sia conforme con quanto previsto dagli articoli del [TFUE](#) che costituiscono la base giuridica della

PAC (da 38 a 44), secondo i quali l'UE esercita la propria competenza adottando atti legislativi che definiscono e attuano la PAC.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che il **principio di proporzionalità** sia rispettato in quanto la proposta **modifica i regolamenti vigenti solo nella misura strettamente necessaria** a ridurre gli oneri amministrativi per Stati membri e per gli agricoltori; nuovi elementi sono aggiunti solo allo scopo di adeguare i regolamenti vigenti agli obiettivi della proposta.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto giuridico è stato individuato sulla base del fatto che gli **atti legislativi originari sono regolamenti** e quindi le **modifiche** devono essere apportate **sotto forma di regolamento**.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria di **codecisione**.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito [IPEX](#), l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Senato dei **Paesi Bassi**, dal Senato della **Repubblica Ceca**, dal **Sejm polacco**, e dei parlamenti della **Lituania**, della **Lettonia** della **Danimarca**, della **Svezia** e della **Spagna**. **Nessuna** di tali assemblee ha segnalato di aver **individuato** al momento **aspetti critici o** comunque di avere **informazioni importanti** da scambiare.

